



COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31/08/2020 ore 21:15 e seguenti
presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito
il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione

Sono presenti all'appello iniziale della seduta n° 11 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri assenti alla seduta n. 2 come segue:

Presente:		Presente:	
MAZZINI DORIANO	P	TEI ALESSANDRO	P
MARCOCCI GIACOMO	P	TESSITORI LORENZO	P
FANETTI MATTIA	A	MAOLONI SERENA	P
STARNINI ALESSANDRO	P	BURGASSI ELENA	P
ROSSI LORENZO	A	PAPERINI MANOLA	P
RUSSO GIULIA	P	DE CAGNA MILENA	P
SBARDELLATI ROBERTA	P		

Presiede Il Presidente del Consiglio Dorianò Mazzini, - Assiste il Vice Segretario Dott. Marco Anselmi incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli assessori esterni: Elisa Morbidelli, Roberto Rosadini, Gianna Trapassi, Federico Vigni.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale

ATTO N. 55

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il presente punto l'Ass.re all'Ambiente, VIGNI FEDERICO, congiuntamente al punto n. 6 dell'ordine del giorno avente per oggetto "Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020. Conferma delle tariffe 2019 fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27 marzo 2019", con successiva votazione separata per ciascun argomento;

Preso atto che il Responsabile dell'AREA TRIBUTI E PERSONALE ha sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione:

“

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Al Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 30.12.2019 di approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 31.07.2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2020 di approvazione del PEG;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 25.08.2020 con la quale questa Amministrazione Comunale ha proposto di modificare il regolamento TARI attualmente in vigore;

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,*

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTA la L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, con la quale si è disposto che *“A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*.

VISTO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti “TARI” di cui all'art. 1, comma 639 e ss.mm.ii., della Legge n. 147 del 27.12.2013 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.09.2014 (IUC), e successivamente modificato, con decorrenza delle modifiche dal 01.01.2017, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2016;

CONSIDERATO che la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC è contenuta nel suddetto e separato *“Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI”* attualmente vigente;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

RICHIAMATO:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la

sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;

- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:

- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario

verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

RISCONTRATO che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “**riduzioni atipiche**” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;

PRESO ATTO che già il vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, all'art. 26 contiene una disciplina applicativa del citato comma 660;

RITENUTO di dover integrare il citato articolo al fine di inserire una norma applicabile per il solo anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

RITENUTO pertanto di integrare l'art. 26 del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) con un specifico comma 1 bis avente il seguente contenuto: “*Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi*

effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari all' 80% della parte fissa e del 100% della parte variabile del tributo per un periodo di 3 mesi, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28“.

RITENUTO necessario modificare il comma 2 dell'art. 26 sostituendo le parole “*al comma precedente*” con le parole “*ai commi precedenti*”;

CONSIDERATO, nell'occasione, di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale, in relazione alla norma di cui all'art. 58-quinquies del DL n. 124/2019 concernente la declaratoria delle categorie di attività delle utenze non domestiche, e pertanto di correggerne l'allegato B che contiene l'elenco delle “Categorie di utenze non domestiche” come segue:

- al punto 11 sono abrogate le parole “*studi professionali*”
- al punto 12 sono aggiunte le parole “*e studi professionali*”

quindi i suddetti punti diventano:

11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali

DATO ATTO che l'art. 33 “**Riscossione**” al comma 1 è formulato nella maniera seguente:

“1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate con le seguenti scadenze: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.”

RITENUTO opportuno di dover modificare l'art. 33 “Riscossione” del Regolamento comunale sulla TARI al comma 1. come segue:

*“1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in **almeno due** rate.”*

DATO ATTO che il comma 8 dell'art. 16 “*Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche*” del vigente Regolamento TARI recita testualmente:

*“8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui **all'art. 31** se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.”*

RITENUTO necessario eliminare al suddetto comma 8 dell'art.16 il riferimento errato all'art. 31 “*Accertamento*” inserendo il richiamo al corretto art. 29 intitolato “**Contenuto e presentazione della dichiarazione**” dando atto che il comma 8 modificato è il seguente:

*“8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui **all'art. 29** se più favorevole. In mancanza di denuncia*

spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà..”

RITENUTO che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

VISTO

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020 e successivamente prorogato al 30.09.2020 dall'art. 106 comma 3bis del D.L. 34/2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 25.08.2020 con la quale questa Amministrazione Comunale ha proposto di modificare il regolamento TARI attualmente in vigore;
- 3) di approvare le modificazioni ed integrazioni agli artt. 16, 26, 33 e all'allegato B che contiene l'elenco delle "*Categorie di utenze non domestiche*", indicate in premessa, del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI);
- 4) di dare atto pertanto che il testo del citato Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate riportate con il carattere di colore rosso, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato "A"**);
- 5) di dare atto del parere del Revisore di cui all'**Allegato "B"** parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01.01.2020;
- 7) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Rapolano Terme nella sezione **Amministrazione Trasparente**, sottosezione **Disposizioni Generali/Atti Generali** e sottosezione **Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento** e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile vista l'urgenza dovuta al fatto che la prima rata della TARI 2020 ha scadenza il 30 settembre 2020.

Responsabile AreaTributi e Personale
AREA TRIBUTI E PERSONALE
Vuono Annalisa / ArubaPEC S.p.A. ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell' AREA TRIBUTI E PERSONALE e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147 Bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi interessati ed allegati all'originale del presente atto ;

Sulla scorta del dibattito instauratosi come da verbalizzazione allegata al solo originale del presente atto, la votazione risulta essere la seguente:

Consiglieri Comunali presenti: n. 11
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari: /
Astenuti: n. 4 (Burgassi, Paperini, Marcocci, De Cagna)

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 25.08.2020 con la quale questa Amministrazione Comunale ha proposto di modificare il regolamento TARI attualmente in vigore;
- 3) di approvare le modificazioni ed integrazioni agli artt. 16, 26, 33 e all'allegato B che contiene l'elenco delle "Categorie di utenze non domestiche", indicate in premessa, del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI);
- 4) di dare atto, pertanto, che il testo del citato Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate riportate con il carattere di colore rosso, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- 5) di dare atto del parere del Revisore di cui all'Allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01.01.2020;
- 7) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Rapolano Terme nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni Generali/Atti Generali e sottosezione Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri Comunali presenti: n. 11

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: /

Astenuti: n. 4 (Burgassi, Paperini, Marcocci, De Cagna)

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Doriano Mazzini

Vice Segretario
Dott. Marco Anselmi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto;*